



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 2/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dr. Guido Petrigni

Consigliere- relatore

dr. Giuseppe Vella

Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23604** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 5 marzo 2024, ritualmente notificato, nei confronti di:

Murgia Caterina (C.F. MRGCRN58L65D334J), nata il 25/7/1958 a Domusnovas (CI), residente a Montegranaro (FM), contrada Santa Leandra, n. 314, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Monte Urano (FM), contrada Ete Morto, n. 15;

Antonelli Stefania (C.F. NTNSFN73L49L219I), nata a Torino il 9/7/1973, residente a Montemonaco (AP), località Ferrà s.n., difesa dall'avv. Giovanni Chiarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in San Severino Marche (MC), viale Mazzini, n. 7, pec avvchiarellagiovanni@legalmail.it.;

visto l'atto di citazione;

	esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	uditi nella pubblica udienza del 15 ottobre 2024, con l'assistenza della	
	segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il consigliere relatore dott. Guido	
	Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta	
	Pretara, e l'avv. Giovanni Chiarella per Stefania Antonelli; non	
	costituita in giudizio Caterina Murgia.	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 5 marzo 2024,	
	ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi	
	dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la	
	Procura regionale ha convenuto in giudizio Murgia Caterina e	
	Antonelli Stefania, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al	
	pagamento in favore dell'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in	
	Agricoltura) della complessiva somma di € 13.967,13, da maggiorarsi	
	di accessori e spese processuali (queste ultime da rifondersi allo	
	Stato), a titolo di risarcimento dei danni derivati dall'illecita	
	percezione, da parte della Murgia con l'ausilio determinante della	
	Antonelli, di contributi agricoli per l'annualità 2011.	
	2. In proposito, la Procura ha riferito che la Murgia chiedeva ed	
	otteneva nell'anno 2011 l'assegnazione gratuita di "diritti all'aiuto"	
	(titoli), provenienti dalla "Riserva Nazionale Titoli" (R.N.T.),	
	dichiarando l'avvio di una nuova attività agricola.	
	Nel medesimo anno la Murgia presentava domanda unica di	
	pagamento, ricevendo un contributo comunitario, pari a complessivi €	
	13.967,13, erogato dall'A.G.E.A., a carico del F.E.A.G.A., mediante	
	2	

	atto di notorietà, firmate dalla Murgia, otto denunce di contratti	
	verbali di affitto di immobili, firmate in data 1° maggio 2011 dalla	
	Murgia, con relative registrazioni eseguite il 24 settembre 2012.	
	Non venivano, invece, materialmente reperiti la domanda di	
	contributo, che avrebbe dovuta essere sottoscritta dalla Murgia e	
	vistata dal responsabile di sede del C.A.A. Copagri- Teramo-202, la	
	relativa scheda di validazione ed i contratti di affitto di vari terreni,	
	per una superficie complessiva di 38,25 ettari, menzionati nella	
	dichiarazione per l'accesso alla R.N.T.	
	Presso il C.A.A. Copagri di Roma venivano, comunque, estrapolate	
	(benchè prive di sottoscrizione) dal sistema informatico SIAN:	
	- la dichiarazione per l'accesso alla R.N.T. n. 10830101084 per la	
	campagna 2011, inserita dall'operatrice Antonelli;	
	- la domanda unica di pagamento (D.U.P.) n. 10809764367 per la	
	campagna 2011, datata 14 maggio 2011, inserita dall'operatrice	
	Antonelli per conto del C.A.A. Copagri di Teramo;	
	- la scheda di validazione n. 10363070342, datata 14 maggio 2011, nella	
	quale era indicato il nome di Murgia Caterina, quale produttrice	
	agricola, e quello di Forcella Loris, quale titolare del C.A.A.	
	Nelle suddette istanze a nome della Murgia, inserite nel sistema	
	informatico SIAN dall'operatrice Antonelli, risultavano elencati	
	appezzamenti di terreno per una superficie complessiva di 58,62	
	ettari, di cui alcuni ricompresi nella denuncia verbale di contratti di	
	affitto di fondi rustici, poi registrata in data 24 settembre 2012 (che la	
	Murgia ha, però, dichiarato di non avere mai sottoscritta), ed altri	
	4	

senza riferimento ad alcuna documentazione di supporto.

D'altro canto, relativamente ai fondi rustici elencati nella denuncia unilaterale di contratti verbali d'affitto, registrata soltanto il 24 settembre 2012, veniva accertato dagli inquirenti che essi non erano mai stati concessi in locazione alla Murgia dai rispettivi proprietari; ugualmente, non erano mai stati nella disponibilità della Murgia gli altri fondi rustici indicati nella domanda di concessione dei contributi.

Gli inquirenti riferivano, altresì, che gli atti di cessione dei titoli, iscritti al R.N.T. con i numeri progressivi da 000015398402 a 000015398459 (aventi valore unitario di € 256,28) e con il numero 000015398460 (avente valore di € 143,52), per un totale di € 15.007,76, che risultavano formalmente stipulati tra Murgia Caterina e Associazione Ruralità Marche, Associazione Giunone e Associazione Luna (tutte riconducibili a Loddo Nicolina), recavano firme disconosciute dalla Murgia e, comunque, diverse da quelle da lei apposte sugli altri documenti acquisiti agli atti.

D'altro canto, la Murgia, pur ammettendo espressamente di avere riscosso integralmente i contributi erogati dall'A.G.E.A. (accreditati sul suo conto corrente n. 13195, acceso presso la Banca delle Marche-filiale di Sarnano), aveva dichiarato agli inquirenti di non aver mai svolto attività agricole, di non avere sottoscritto personalmente né la domanda per l'accesso alla R.N.T. né la domanda unica di pagamento né i contratti di affitto dei terreni, di non avere ceduto i titoli ottenuti dalla Riserva Nazionale e di non ricevuto denaro per la loro vendita.

Per quanto riguarda la Antonelli, gli inquirenti accertavano che, quale

operatrice del C.A.A. Copagri, aveva gestito le pratiche non solo della Murgia ma anche di Loddo Nicolina (già coinvolta in procedimenti penali per reati di truffa e falso) e delle associazioni a lei riconducibili, pratiche tutte successivamente segnalate dal Copagri nazionale all'A.G.E.A., ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione delle erogazioni dei contributi; d'altronde, la Antonelli risultava essere in stretti rapporti d'affari con Loddo Nicolina e con il di lei fratello Loddo Pier Giorgio.

In tale contesto, era stato anche avviato un procedimento penale a carico della Antonelli per i reati di falso, truffa ai danni dello Stato e contraffazione di sigilli, definito dal Tribunale di Macerata con la sentenza n. 378/2014, di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.

Il procedimento penale promosso a carico della Murgia veniva, invece, definito con decreto di archiviazione, emesso il 31 dicembre 2018, per maturata prescrizione dei reati a lei imputati.

2.1 Ciò premesso, la Procura ha sostenuto che sia la Murgia che la Antonelli avevano agito fraudolentemente a danno dell'A.G.E.A.

Infatti, la Murgia aveva indebitamente chiesto ed ottenuto l'assegnazione gratuita di titoli provenienti dalla R.N.T. e l'erogazione di contributi agricoli, mediante inoltro all'A.G.E.A. di domande recanti false dichiarazioni sia in ordine all'esercizio di attività agricole sia in ordine alla disponibilità di fondi rustici.

A sua volta, la Antonelli aveva concorso in maniera determinante alla causazione del danno, facendo figurare fittiziamente l'ingresso in

agricoltura della Murgia ed inducendola a presentare, dietro promessa di un compenso (corrispondente ai contributi erogati dall'A.G.E.A.), dapprima la domanda di accesso alla Riserva Nazionale Titoli e poi la domanda di concessione dei contributi, in cui si faceva riferimento a terreni di cui, in realtà, la Murgia non aveva mai avuto alcuna giuridica disponibilità.

Tali pratiche erano state gestite dalla Antonelli, in qualità di operatrice del C.A.A. Copagri, al fine ultimo di far acquisire gratuitamente alla Murgia i titoli, da cedere poi alle associazioni riconducibili a Loddo Nicolina (con cui la Antonelli era in stretti rapporti), per essere, quindi, abbinati ai terreni ad esse intestati, onde lucrare indebiti contributi agricoli in successive annualità.

2.2 La Procura ha riferito, altresì, che, seguito della ricevuta segnalazione di tali fatti illeciti, effettuata dalla Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ascoli Piceno, l'A.G.E.A. adottava tempestivo provvedimento di sospensione cautelare dell'erogazione di ulteriori contributi in favore della Murgia.

Quindi, dopo altre diffide inviate alla Murgia, in data 9/3/2021 l'A.G.E.A. emetteva ingiunzione, ai sensi del R.D. n. 639/1910, e successivamente in data 25/11/2011 provvedeva all'iscrizione a ruolo del credito vantato nei confronti della Murgia; la relativa cartella esattoriale veniva notificata alla medesima dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 25/4/2022.

L'importo di € 13.967,13 non risulta, tuttavia, ancora recuperato.

2.3 Pertanto, la Procura, dopo aver illustrato la normativa vigente in

materia di assegnazione gratuita dei titoli da parte della R.N.T. e di requisiti necessari per la fruizione dei contributi agricoli, ha citato in giudizio dinanzi a questa Corte la Murgia e la Antonelli, affinché siano condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno cagionato all'A.G.E.A.

3. Con memoria depositata in data 5 settembre 2024 la Antonelli ha preliminarmente eccepito la maturata prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale proposta nei suoi confronti.

Ad avviso della medesima, infatti, il relativo "dies a quo" andrebbe individuato, al massimo, nella data del 7 giugno 2018, ossia quando pervenne alla Procura regionale la nota prot. n. 100629 del 4 giugno 2018, con cui la Guardia di Finanza- Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno aveva segnalato il danno erariale derivante dall'indebita percezione di contributi agricoli da parte di Murgia Caterina.

Pertanto, le indagini a carico della Murgia erano state avviate anteriormente a tale comunicazione, ragion per cui l'effettiva conoscenza del danno potrebbe essere ricondotta anche ad epoca antecedente al giugno 2018.

Pertanto, secondo la prospettazione della Antonelli, il termine quinquennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte della Procura sarebbe scaduto il 7 giugno 2023.

Conseguentemente, la prescrizione era già maturata quando l'invito a dedurre venne inviato alla Antonelli il 17 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., con notifica perfezionatasi nei suoi confronti,

dopo il decorso dei 10 giorni normativamente previsti, in data 27 ottobre 2023.

D'altro canto, secondo la Antonelli, gli altri provvedimenti indicati dalla Procura nella citazione non sarebbero qualificabili come atti interruttivi della prescrizione e, in ogni caso, non avrebbero prodotto alcun effetto nei suoi confronti, avendo avuto quale diretta destinataria la Murgia, soggetto che aveva materialmente riscosso i contributi erogati dall'A.G.E.A.

3.1 Nel merito, la Antonelli ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio e, in ogni caso, l'insussistenza di profili di responsabilità a suo carico.

Infatti, in qualità di operatrice del C.A.A. Copagri, ella si sarebbe limitata ad inserire nel sistema SIAN le domande presentate dalla Murgia, allegando i documenti dalla stessa esibiti, che apparivano formalmente regolari e completi.

La pratica relativa alla Murgia sarebbe stata, peraltro, validata da Forcella Loris, in qualità di responsabile del C.A.A. Copagri di Teramo-Atri.

In tale contesto, la Procura non avrebbe addotto valide prove in ordine all'effettiva partecipazione della Antonelli alle operazioni fraudolente poste in essere a danno dell'A.G.E.A.

Conclusivamente, la Antonelli ha chiesto che sia dichiarata la maturata prescrizione dell'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti e, in subordine, che essa sia respinta.

4. All'odierna udienza, il P.M. ha preliminarmente chiesto che sia

dichiarata la contumacia della Murgia.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla Antonelli, il P.M. ha sottolineato la tempestività dell'atto di citazione, sulla base dell'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020, che, relativamente al plesso giudiziario "Corte dei conti", aveva disposto la sospensione dei termini, per complessivi 176 giorni (dall'8/3/2020 al 31/8/2020), durante il periodo dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19, come, peraltro, rilevato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti.

Il P.M. ha, inoltre, sostenuto che, in ogni caso, gli atti interruttivi della prescrizione, analiticamente indicati nell'atto di citazione, debbono ritenersi efficaci, ai sensi dell'art. 1310 del c.c., anche nei confronti del condebitore solidale.

Infatti, la Antonelli è stata evocata in giudizio di responsabilità amministrativa per rispondere, a titolo di dolo ed in solido con la Murgia, del danno arrecato all'A.G.E.A., mediante la trama fraudolenta descritta nell'atto di citazione.

L'avv. Chiarella, difensore della Antonelli, ha insistito sull'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, non essendovi stata alcuna valida interruzione del relativo termine nei confronti della medesima.

Inoltre, ha riferito che la sentenza n. 378/2014, emessa, a seguito di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., dal Tribunale di Macerata nei confronti della Antonelli, aveva riguardato vicende diverse da quella oggetto del presente giudizio.

Nel merito, l'avv. Chiarella ha affermato che la Antonelli, in qualità di

operatrice del C.A.A. Copagri, non avrebbe tenuto alcun comportamento illecito, essendosi limitata ad inserire nel sistema informatico SIAN le domande della Murgia con la relativa documentazione, senza procedere ad alcuna validazione (atto di competenza del Responsabile del C.A.A.); d'altronde, ella non avrebbe percepito alcuna personale utilità, considerato che i contributi erogati dall'A.G.E.A. furono materialmente riscossi dalla Murgia.

DIRITTO

1. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c., va dichiarata la contumacia della Murgia, che, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di citazione, non s'è costituita in giudizio.

2. In via pregiudiziale, va ribadita la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie in esame, considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza, in materia di contributi pubblici erogati in favore di attività imprenditoriali svolte da soggetti privati, assumono fondamentale rilevanza la natura pubblicistica del soggetto danneggiato dalle condotte illecite tenute dai beneficiari e le finalità di preminente interesse pubblico perseguite dalla P.A.

Ne consegue che va ravvisata la sussistenza di un "rapporto di servizio" di tipo funzionale intercorrente tra il soggetto privato e l'Amministrazione erogatrice, laddove tale soggetto risulti compartecipe, con utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, dell'attuazione di un programma finalizzato allo sviluppo di determinati settori imprenditoriali, ritenuti dalla P.A. di particolare rilevanza strategica (v., ex plurimis, Cassazione SS.UU., ordinanze nn.

7377/2013, 20434/2009 e 4511/2006).

Pertanto, nelle ipotesi in cui il contributo sia stato illecitamente ottenuto od utilizzato, con conseguente vanificazione degli specifici scopi prefissati dall'Amministrazione erogatrice, il soggetto privato responsabile del danno deve risponderne dinanzi alla Corte dei conti.

3. Il Collegio deve ora esaminare l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla Antonelli.

Orbene, tale eccezione va rigettata, in quanto giuridicamente infondata.

In proposito, va rilevato che (come, peraltro, prospettato dalla stessa Antonelli) il dies a quo del decorso della prescrizione va individuato nella data del 7 giugno 2018, ossia quando pervenne alla Procura la nota prot. n. 100629 del 4 giugno 2018, con cui la Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Ascoli Piceno segnalava la fattispecie di danno erariale in questione, rimasta per molto tempo dolosamente occultata e scoperta, in tutti i suoi profili essenziali, soltanto a seguito di lunghe e complesse indagini.

D'altro canto, secondo quanto sostenuto dalla Antonelli, il primo atto interruttivo della prescrizione nei suoi confronti sarebbe stato l'invito a dedurre notificato dalla Procura in data 17/10/2023, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. (con procedimento di notifica perfezionatosi, dunque, il 27/10/2023).

Ciò premesso, il Collegio osserva che, come correttamente rammentato in udienza dal P.M., l'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18/2020 aveva disposto che: " In caso di rinvio, con riferimento a tutte

le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso...".

Orbene, in primo luogo, va sottolineato che la previsione di un regime emergenziale specifico per il plesso giudiziario "Corte dei conti" preclude l'applicabilità di regimi previsti per plessi diversi (giustizia civile, tributaria e militare).

In secondo luogo, evidenti elementi testuali emergenti dalla formulazione della suddetta norma (in particolare, la locuzione "A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche...") inducono a ravvisare una stretta omogeneità tra l'effetto sospensivo riconducibile al primo periodo della disposizione (8/3-31/8 del 2020) e quello di cui al secondo periodo della medesima.

Pertanto, deve ritenersi che nell'ambito dello stesso plesso giudiziario, a fronte di identiche esigenze sostanziali e processuali, in assenza di elementi per opinare diversamente e, per converso, in presenza di elementi che propendono verso l'uniformità, la previsione di un regime omogeneo di sospensione appare il logico corollario.

Conclusivamente, in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (v., ex multis, Corte dei conti, Sez. 2^ d'Appello, sentenze nn. 57/2024, 19/2024, 275/2023; Sez. 1^ d'Appello, sentenza n. 470/2023), condiviso da questo Collegio, va ravvisata la sussistenza

	del periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale	
	compreso tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020, pari a 176 giorni.	
	Conseguentemente, appare evidente che nella fattispecie in esame il	
	termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 7/6/2018,	
	incrementato dei 176 giorni derivanti dalla sospensione <i>disposta "ope</i>	
	<i>legis"</i> dall'8/3/2020 al 31/8/2020, non era maturato all'epoca	
	(27/10/2023) di perfezionamento della notifica, eseguita ai sensi	
	dell'art. 140 del c.p.c., dell'invito a dedurre alla Antonelli.	
	In ogni caso, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 1310 del c.c., gli atti	
	interruttivi della prescrizione rivolti nei confronti di un debitore	
	hanno efficacia anche nei riguardi dei condebitori solidali.	
	Pertanto, non v'è dubbio che gli atti interruttivi della prescrizione	
	(come l'ingiunzione, ai sensi del R.D. 639/1910, del 9/3/2021 e la	
	successiva notifica in data 25/4/2022 della cartella esattoriale, a	
	seguito di iscrizione a ruolo del credito erariale) rivolti dall'A.G.E.A.	
	nei confronti della Murgia abbiano assunto efficacia anche nei	
	riguardi della Antonelli, in quanto tenuta a rispondere in solido con la	
	Murgia del danno dolosamente arrecato da entrambe all'erario.	
	4. Ciò assodato, il Collegio giudicante rileva che la Procura ha	
	contestato la sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a	
	carico sia della Murgia, per aver percepito illecitamente contributi	
	agricoli, ammontanti ad € 13.967,13, in carenza dei presupposti	
	normativamente previsti e con utilizzo di falsa documentazione, sia	
	della Antonelli che, nella sua qualità di operatrice del CAA- Copagri,	
	aveva ordito la trama fraudolenta, con le modalità e per le finalità	
	14	

sopra illustrate, ed aveva inserito nel sistema informatico SIAN le istanze della Murgia per l'accesso alla R.N.T. e per la concessione di contributi non spettanti.

4.1 Preliminarmente, appare opportuno richiamare, sia pur sinteticamente, la normativa che, nel periodo di riferimento, disciplinava le erogazioni dei contributi comunitari nel settore agricolo, come interpretata dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, sentenze nn. 34/2023, 27/2024).

La P.A.C. - Politica Agricola Comune - s'identifica con l'insieme delle norme e dei meccanismi con cui l'Unione Europea, sin dalla sua istituzione, ha regolamentato il comparto agricolo per garantire uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.

Prevista dal Trattato istitutivo della Comunità, la P.A.C. ha l'obiettivo di offrire un valido sostegno al reddito degli agricoltori, affinché non vi sia un abbandono del settore agricolo, fondamentale per il soddisfacimento dei fabbisogni alimentari della popolazione dell'Unione (art. 39 del T.F.U.E.).

La P.A.C. viene aggiornata ogni sette anni ed ha come principali strumenti operativi i fondi FEAGA e FEASR, che si differenziano per logiche di intervento e scopi perseguiti.

In particolare, il FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) costituisce l'insieme delle risorse comunitarie aventi quali obiettivi sia il sostegno al reddito degli agricoltori, a prescindere dalla tipologia di allevamento/coltura o metodo di produzione prescelti, sia il

Ciò trova conferma nella disciplina integrativa emanata a livello nazionale (art. 3, c. 1, lett. f, del D.P.R. n. 503/1999, decreti del MIPAAF del 4/4/2000, del 10/8/2001, del 17/4/2003 e del 20/3/2015), supportata da varie circolari diramate dall'A.G.E.A. (n. 35 del 24/4/2001, n. 23 del 24/4/2003, n. 210 del 20/5/2005), da cui emerge chiaramente che l'erogazione dei contributi è sempre subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente valido e debitamente documentabile (proprietà, contratto d'affitto o di comodato ecc., regolarmente registrato e, ove previsto, annotato nei registri catastali), che attribuisca all'imprenditore agricolo la legittima disponibilità della superficie dichiarata, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto, che potrebbe concretizzarsi persino nell'usurpazione di fondi altrui.

Sotto il profilo sanzionatorio, le normative europee (v. il Regolamento CE n. 1122/2009, vigente all'epoca della vicenda oggetto del presente giudizio, e le successive modificazioni ed integrazioni) prevedono che, salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non possano essere concessi alle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sia accertato che avevano creato artificiosamente le condizioni richieste per il loro conseguimento, in contrasto con gli obiettivi di tale legislazione.

Ne consegue che i contributi percepiti in carenza dei presupposti previsti e per di più mediante operazioni fraudolente (resa di false dichiarazioni, utilizzo di fittizia documentazione ecc.) debbono essere integralmente restituiti.

	Alla normativa europea si aggiungono le disposizioni dell'ordinamento nazionale in materia di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e di certificazioni, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, ove si prevede che: "Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ferma restando la responsabilità penale. Va, infine, richiamato l'art. 3, comma 1, della L. 898/1986, il quale dispone che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, abbia conseguito indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, contributi o altre erogazioni, a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito. 5. Passando alla disamina, nel merito, della fattispecie dedotta in giudizio, il Collegio giudicante reputa che siano plurimi e concordanti gli elementi offerti dalla Procura per sostenere la sussistenza della responsabilità amministrativa in capo alle convenute Murgia e Antonelli. 5.1 In primo luogo, risulta inequivocabilmente provato che Murgia Caterina ha percepito contributi agricoli non spettanti per complessivi € 13.967,13 e che ciò ha determinato una distrazione dei relativi fondi erogati dall'A.G.E.A. rispetto alle finalità alle quali gli stessi erano preordinati, con conseguente insorgenza di danno erariale in misura pari al beneficio illecitamente conseguito.	
	19	

In particolare, risulta dagli atti di causa quanto segue.

La Murgia, quale titolare dell'omonima ditta individuale, nell'anno 2011 otteneva gratuitamente diritti all'aiuto (titoli) provenienti dalla Riserva Nazionale, rendendo false dichiarazioni circa l'avvio di una nuova attività agricola e la disponibilità di vari fondi rustici.

Infatti, nelle domande inserite nel sistema informatico SIAN dall'operatrice del C.A.A. Copagri Antonelli Stefania venivano indicate particelle di terreno, per una complessiva superficie ammissibile di 58,62 ettari.

Orbene, per quanto concerne i fondi rustici elencati nelle denunce unilaterali di contratti verbali di affitto, registrate il 24/9/2012, risulta dalle dichiarazioni rese dai rispettivi proprietari alla Guardia di Finanza che i medesimi non erano mai stati concessi in locazione alla Murgia.

Ugualmente, dalle indagini svolte dagli inquirenti è emerso che neppure gli altri fondi rustici indicati, peraltro senza il supporto di alcuna documentazione giustificativa, nelle domande inoltrate all'A.G.E.A. per l'accesso alla R.N.T. e per l'erogazione dei contributi erano mai stati nella disponibilità della Murgia.

Risulta, altresì, che i titoli ottenuti dalla Murgia nel 2011, aventi un valore nominale complessivo di € 15.007,76, venivano ceduti nel 2012 a tre associazioni riconducibili a Loddo Nicolina, per un corrispettivo di € 2.700,00.

In proposito, la stessa Murgia ha dichiarato agli inquirenti di non aver mai svolto attività agricole.

Peraltro, dai registri dell'Anagrafe Tributaria e della Camera di Commercio risulta che l'attività imprenditoriale esercitata dalla Murgia era quella di gestione di un bar.

Essendo stato, dunque, accertato che la Murgia non aveva diritto né all'assegnazione di titoli provenienti dalla R.S.T. né alla percezione di contributi agricoli, vanno applicati l'art. 30 del Regolamento (CE) n. 73/2009, il quale dispone che: "Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino avere creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti, al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno", e l'art. 81 del Reg. (CE) n. 1122/2009, secondo cui, nei casi in cui sia stata riscontrata un'indebita assegnazione di titoli provenienti dalla Riserva Nazionale, i medesimi debbono essere annullati, con conseguenti obbligo di restituzione del loro valore alla R.N.T. e recupero a carico del beneficiario dei contributi indebitamente percepiti.

Orbene, nonostante le diffide e le ingiunzioni notificatele dall'A.G.E.A., la Murgia non risulta aver provveduto alla rifusione di quanto illecitamente percepito.

D'altro canto, non essendosi costituita nel presente giudizio, la Murgia non ha contestato la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla Procura, che risulta palesemente fondata, essendo ampiamente provato che la medesima ha tenuto comportamenti fraudolenti, al fine di lucrare contributi pubblici assolutamente non spettanti, in carenza dei prescritti requisiti.

5.2 Il Collegio ritiene che sussistano tutti gli elementi della responsabilità amministrativa per tale danno erariale anche a carico della Antonelli, nonostante che la medesima abbia tentato di fornire una versione assai riduttiva del suo ruolo, quale semplice dipendente del C.A.A. Copagri, addetta all'inserimento dei dati nel sistema informatico SIAN.

Infatti, dagli atti acquisiti al fascicolo processuale emerge che, in realtà, la medesima ha assunto un ruolo attivo e, per taluni aspetti, sinanche determinante nella causazione del danno erariale e nel suo occultamento per lungo tempo.

In proposito, va rammentato, in linea generale, che gli operatori dei C.A.A. inseriscono le domande per la concessione dei contributi e i relativi dati nel portale SIAN, previo accesso all'area riservata del sistema informatico mediante l'utilizzo di credenziali personali (username e password).

Inoltre, essi hanno il dovere di verificare la regolarità e la completezza della documentazione esibita dagli agricoltori richiedenti i benefici.

In tale contesto, secondo la consolidata giurisprudenza, gli operatori dei C.A.A. vengono a trovarsi in rapporto di servizio con l'Amministrazione erogatrice dei contributi, svolgendo una funzione ausiliaria essenziale nell'ambito delle procedure amministrative in questione.

Orbene, nella fattispecie in esame risulta che la Antonelli, pur assegnata formalmente alla sede di Teramo-Atri del C.A.A. Copagri, in realtà non lavorava presso tale sede, in quanto si occupava di

personalmente presso il C.A.A. Copagri di Atri (TE) per sottoscrivere le domande per la concessione dei contributi comunitari, che mi avete richiesto e che non sono in grado di esibirvi.

Ricordo soltanto di avere consegnato la copia del mio documento di riconoscimento alla signora Antonelli Stefania e, probabilmente, di avere sottoscritto alcuni documenti, che mi aveva posto in visione la citata Antonelli; non so se si trattasse di contratti di affitto o di altro, non avendoli letti.

Tantomeno ho provveduto alla registrazione dei contratti di affitto.

Non ho nemmeno mai ceduto/trasferito i titoli di aiuto ad alcuno e non ho ricevuto alcuna somma di denaro per la vendita degli stessi. Non sapevo neppure che i titoli fossero stati ceduti.

Mi fu chiesto di aprire il conto corrente presso la Banca Marche- filale di Sarnano dalla signora Antonelli Stefania. Ho effettivamente ricevuto i soldi che mi sono stati accreditati dall'A.G.E.A. sul mio conto corrente acceso presso la Banca Marche, filale di Sarnano.

La signora Antonelli Stefania, all'epoca dei fatti, aveva uno studio di commercialista e lavorava pure per le aziende della famiglia Loddo.

Preciso, infine, che il documento che vi ho esibito (mandato di assistenza) mi è stato consegnato dalla signora Antonelli Stefania e sicuramente non fu da me firmato in Monte Urano (FM) e, tenuto conto della data riportata sullo stesso, neanche fu sottoscritto in data 1° maggio 2011 (Festa dei Lavoratori). Non ho altro da aggiungere".

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza si evince agevolmente, altresì, che la Antonelli si era concretamente adoperata anche per

rendere non reperibile presso il C.A.A. Copagri di Teramo- Atri la documentazione riguardante le pratiche da lei personalmente gestite per conto della Murgia (v. quanto esposto nella parte in fatto della presente sentenza).

Sulla base di tali elementi, il Collegio ritiene, dunque, ampiamente provata la tesi della Procura, secondo cui la Antonelli ha contribuito in maniera determinante alla causazione del danno, facendo figurare fittiziamente l'ingresso in agricoltura della Murgia ed inducendola a presentare, dietro promessa di un compenso (corrispondente ai contributi erogati dall'A.G.E.A.), dapprima la domanda di accesso alla Riserva Nazionale Titoli e poi la domanda di concessione dei contributi agricoli per l'anno 2011, in cui si faceva riferimento a terreni di cui, in realtà, la Murgia non aveva mai avuto alcuna giuridica disponibilità.

Per di più, è stato accertato che tali pratiche vennero gestite dalla Antonelli, in qualità di operatrice del C.A.A. Copagri, al fine ultimo di far acquisire gratuitamente alla Murgia i titoli, da cedere poi ad alcune associazioni riconducibili a Loddo Nicolina (con cui la Antonelli era in stretti rapporti di affari), per essere, quindi, abbinati ai terreni ad esse intestati, in modo da poter lucrare indebiti contributi agricoli in successive annualità.

Nessun dubbio può, dunque, sussistere sul fatto che sia la Murgia che la Antonelli abbiano tenuto comportamenti dolosi, finalizzati a cagionare un rilevante danno patrimoniale all'A.G.E.A.

6. Pertanto, in accoglimento della domanda formulata dalla Procura

	regionale, il Collegio giudicante ritiene che Murgia Caterina e	
	Antonelli Stefania debbano essere condannate, in solido tra loro, al	
	risarcimento del danno arrecato all'A.G.E.A., ammontante ad €	
	13.967,13, somma da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, con	
	decorrenza dalle date d'indebita erogazione dei contributi agricoli in	
	favore della Murgia e sino alla data di pubblicazione della presente	
	sentenza; sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli interessi	
	legali da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a	
	cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti	
	condannate.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	CONDANNA	
	Murgia Caterina e Antonelli Stefania , in solido tra loro, al	
	pagamento in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura	
	(A.G.E.A.) della somma di € 13.967,13, da maggiorarsi della	
	rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle date d'indebita	
	erogazione dei contributi agricoli in favore della Murgia e sino alla	
	data di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così	
	rivalutata andranno calcolati gli interessi legali da tale ultima data e	
	sino all'effettivo soddisfo del credito erariale.	
	Le medesime Murgia ed Antonelli vengono, altresì, condannate, in	
	parti uguali tra loro, alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese	
	26	

del presente giudizio, liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi
dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 13/01/2025
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)